Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

secondo il testo di riferimento del 31.08.2012 (stato 01.05.2023) ➔ si prega di non modificare fino al termine dell'e-circuit

Aiuto metalcostruttrice CFP / Aiuto metalcostruttore CFP

del [bozza del 11.09.2024]

44509	**Aiuto metalcostruttrice CFP / Aiuto metalcostruttore CFP** **Metallbaupraktikerin EBA/Metallbaupraktiker EBA** **Aide-constructrice métallique AFP/Aide-constructeur métallique AFP**

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),

visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002[1] sulla formazione professionale;
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003[2] sulla formazione professionale (OFPr);
visto l'articolo 4*a* capoverso 1 dell'ordinanza del 28 settembre 2007[3] sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

Gli aiuti metalcostruttori con certificato federale di formazione pratica (CFP) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

a. ricevono gli incarichi di metalcostruzione, li discutono con il team e strutturano i lavori loro affidati tracciando uno schizzo dei componenti

RS …
1 RS **412.10**
2 RS **412.101**
3 RS **822.115**

BOZZA

costruttivi di una struttura in metallo, creando una distinta pezzi e controllando le forniture di materiale per la metalcostruzione;

b. realizzano costruzioni e strutture in metallo nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza tagliando, lavorando e unendo con precisione profilati e lamiere in metallo e utilizzando tecniche di produzione appropriate;

c. rilavorano costruzioni e strutture in metallo ultimandole e preparandole per il trasporto;

d. montano e smontano costruzioni e strutture in metallo secondo le istruzioni ricevute, informano la clientela in merito ai lavori di metalcostruzione da eseguire e mantengono pulito il cantiere.

Art. 2 Durata e inizio

1 La formazione professionale di base dura due anni.

2 L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

2 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

a. strutturazione di compiti affidati:
   1. ricevere gli incarichi di metalcostruzione e valutarli nel team,
   2. tracciare uno schizzo dei componenti costruttivi di una struttura in metallo,
   3. creare una distinta pezzi per la realizzazione di costruzioni in metallo semplici,
   4. redigere rapporti sui lavori di costruzione in metallo,
   5. controllare le forniture di materiale per la metalcostruzione;

b. realizzazione di costruzioni e strutture in metallo:
   1. allestire la postazione di lavoro e le macchine necessarie per la costruzione in metallo in officina,

BOZZA

2. eseguire la manutenzione di macchine e utensili per la metalcostruzione,
3. tagliare profilati e lamiere in metallo,
4. lavorare profilati e lamiere in metallo,
5. unire profilati e lamiere in metallo a una costruzione o struttura;

c. rilavorazione di costruzioni e strutture in metallo:
1. pulire e levigare profilati e lamiere in metallo per la finitura superficiale,
2. ultimare le costruzioni e strutture in metallo,
3. preparare per il trasporto costruzioni e strutture in metallo;

d. montaggio di costruzioni e strutture in metallo:
1. informare la clientela in merito ai lavori di metalcostruzione da eseguire,
2. allestire il cantiere per la costruzione in metallo,
3. smontare componenti di edifici, costruzioni e strutture in metallo secondo le istruzioni ricevute,
4. montare costruzioni e strutture in metallo secondo le istruzioni ricevute,
5. riordinare il cantiere, separare e smaltire i rifiuti di costruzione.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

1 All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

3 Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

4 In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4*a* capoverso 1 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell'allegato 2 del piano di formazione.

5 L'impiego di cui al capoverso 4 presuppone che le persone in formazione siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell'allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

BOZZA

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

[1] L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Tali lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	Totale
a. Conoscenze professionali			
– Strutturazione di compiti affidati Montaggio di costruzioni e strutture in metallo	120	80	200
– Realizzazione di costruzioni e strutture in metallo Rilavorazione di costruzioni e strutture in metallo	80	120	200
Totale conoscenze professionali	**200**	**200**	**400**
b. Cultura generale	120	120	240
c. Educazione fisica	40	40	80
Totale delle lezioni	**360**	**360**	**720**

[2] D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

[3] Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006[4] sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

[4] La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

[5] È raccomandato l'insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

[1] I corsi interaziendali comprendono 26 giornate di otto ore.

4 RS **412.101.241**

BOZZA

2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in cinque corsi come segue:

Anno	Corsi	Campi di competenze operative	Num. giorni
1	1	Introduzione alle tecniche di lavorazione: – Realizzazione di costruzioni e strutture in metallo – Rilavorazione di costruzioni e strutture in metallo – Montaggio di costruzioni e strutture in metallo	8
1	2	Introduzione a varie tecniche di giunzione: – Realizzazione di costruzioni e strutture in metallo	8
1	3	Dispositivi di protezione individuale anticaduta (DPI anticaduta): – Montaggio di costruzioni e strutture in metallo	1
1	4	Piattaforme di lavoro elevabili: – Montaggio di costruzioni e strutture in metallo	1
2	5	Realizzazione del pezzo: – Realizzazione di costruzioni e strutture in metallo – Rilavorazione di costruzioni e strutture in metallo	8
Totale			**26**

3 Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9

1 All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione[5] della competente organizzazione del mondo del lavoro.

2 Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
   1. il profilo professionale,
   2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
   3. il livello richiesto per la professione;
b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente;
c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

5 Il piano del [data] è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

BOZZA

3 Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

a. attestato federale di capacità di metalcostruttore AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;

b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell'aiuto metalcostruttore CFP e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;

c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno un anno di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

5 In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

6 L'azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.

BOZZA

Sezione 7:
Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell'apprendimento

1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per i corsi 1, 2 e 5.

2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

BOZZA

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
   1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
   2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dell'aiuto metalcostruttore CFP, e
   3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

[1] Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 11,5 ore; vale quanto segue:
   1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
   2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
   3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
   4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati nonché il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1	Realizzazione di costruzioni e strutture in metallo Rilavorazione di costruzioni e strutture in metallo	80 %
2	Colloquio professionale	20 %

BOZZA

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione

b. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006[6] sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e

b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

a. lavoro pratico: 50 per cento;

b. cultura generale: 20 per cento;

c. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

a. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 60 per cento;

b. nota relativa ai corsi interaziendali: 40 per cento.

4 Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali.

5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle tre note conseguite nei controlli delle competenze.

6 Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all'articolo 16 lettera c in combinato disposto con l'articolo 32 OFPr viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

a. lavoro pratico: 80 per cento;

b. cultura generale: 20 per cento.

6 RS **412.101.241**

BOZZA

Art. 20 Ripetizioni

1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

3 Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

4 Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21

1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).

2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Aiuto metalcostruttrice CFP» / «Aiuto metalcostruttore CFP».

3 Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

a. la nota complessiva;
b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 19 capoverso 6, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della metalcostruzione

1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della metalcostruzione è composta da:

a. 8–10 rappresentanti dell'associazione «AM Suisse»;
b. un rappresentante delle scuole professionali;
c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;

BOZZA

b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;

c. sono rappresentati tutti gli orientamenti e tutte le professioni della metalcostruzione.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;

b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;

c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;

d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

1 È responsabile dei corsi interaziendali l'associazione «AM Suisse».

2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

3 I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della SEFRI del 20 dicembre 2006[7] sulla formazione professionale di base Aiuto metalcostruttrice / Aiuto metalcostruttore con certificato federale di formazione pratica (CFP) è abrogata.

7 RU **2007** 221; **2017** 7331; **2024** 156

BOZZA

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

[1] Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) si applicano dal 1° gennaio 2026.

[2] Le persone che hanno iniziato la formazione di aiuto metalcostruttore CFP prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2029.

[3] Le persone che, dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, iniziano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (cpv. 1), la svolgono e la portano a termine secondo il diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2029.

[4] I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per aiuto metalcostruttore CFP in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2029 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione:

Martina Hirayama
Segretaria di Stato

BOZZA